

COMUNE DI COSSANO CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ANNUALITA' 2022 - PRESA D'ATTO NON COSTITUZIONE DEL FONDO.

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventotto**, del mese di **febbraio**, alle ore **diciassette**, e minuti **quarantacinque** nel Palazzo Comunale, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale nelle persone dei signori presenti.

COGNOME e NOME	PRESENTE
SILETTO Aurelia - Sindaco	Sì
NARDIN Renzo - Vice Sindaco	Sì
ANELLI Fiorenza - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **DOTT.SSA ELENA ANDRONICO**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la sig.ra **SILETTO Aurelia** in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

G.C. N. 8 DEL 28/02/2022

OGGETTO : FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ANNUALITA' 2022 - PRESA D'ATTO NON COSTITUZIONE DEL FONDO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Richiamata la delibera di G.C. n. 139 del 19 novembre 1997 ad oggetto: “Individuazione responsabili dei servizi ai sensi della L. 15 maggio 1997 n. 127” e successivo decreto del Sindaco datato 19 novembre 1997;

Ricordato, altresì, il decreto sindacale n. 1/2020 con il quale venivano confermati i responsabili dei servizi con la redistribuzione degli incarichi e delle funzioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N. 53 del 13/12/2021 ad oggetto: “ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA' SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICO AL SINDACO PER GLI ANNI 2022-2023.” con la quale si designava Responsabile del Servizio Finanziario-Amministrativo-Demografico al Sindaco pro-tempore per gli anni 2022 e 2023 stante l'assenza della dipendente incaricata;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 33/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;

Richiamata la determina dirigenziale – settore finanziario n. 1/2022 di approvazione del P.R.O. DEFINITIVO anno 2022;

Richiamata, altresì, la delibera del consiglio comunale n. 12 del 24/06/2021 di approvazione del Rendiconto d'Esercizio finanziario 2020;

Premesso che dal 1.1.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al d.lgs. 23.6.2011 n.118, integrato e modificato dal d.lgs. 10.8.2014 n.126;

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato “*accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali*”;
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del dl n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita “*Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile*”;
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che “*entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
 - a) *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

- b) *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - c) *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - d) *all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;*"
- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano *“se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”*. Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano *“le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”*;
 - l'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, *“le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture”*;

Dato atto che l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145 del 2018 dispone che *“Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859;*

Richiamato il parere 4/2021/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, che chiarisce che la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti *“la spesa per acquisto di beni e servizi”* al netto degli *“stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”*.

Rilevato che nel bilancio di previsione/provvisorio sono presenti le seguenti poste contabili:

- o Spese destinate all'acquisto di beni e servizi € 238.950,00;
(macro aggregato 103, 201, 202)
- o Spese destinate all'acquisto di beni e servizi € 000;
finanziate da entrate a natura vincolata
- o Spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette € 238.950,00;
(macro aggregato 103, 201, 202)

Atteso che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni:

- o Stock del debito al 31/12/2020 € 0,00;
- o Stock del debito al 31/12/2021 € 2.658,98;
- o Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2021 € 238.633,31;

Rilevato che:

- o l'ente non ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2020 all'esercizio 2021 poiché detta grandezza finanziaria non si è ridotta, ma l'ammontare dello stock del debito al 31/12/2021 è non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- o l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a – 28 gg;

Rilevato pertanto che l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del *fondo garanzia debiti commerciali*;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile di Servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.02.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

-Di prendere atto che, per i motivi esposti in premessa, l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali;

-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione.

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio

Aurelia Siletto

Cossano C.se, 25/02/2022

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suddetta proposta di deliberazione corredata dai conseguenti pareri favorevoli ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.12 del Regolamento comunale sui controlli interni;

Dopo ampia discussione, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di rito

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione;

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto, in originale firmati.

IL PRESIDENTE
SILETTO Aurelia

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ELENA ANDRONICO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni a partire dalla data odierna.

Cossano Canavese, li 28/02/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**
FRANZIN Alberto

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

E' stata comunicata con lettera prot. N. 733 in data 28/02/2022 ai capigruppo consiliari cosi' come prescritto dall'art. 125, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SILETTO Aurelia
